

Codice A1604A

D.D. 16 novembre 2018, n. 422

**Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili – denominate “7 Fontane I”, “7 Fontane II”, “7 Fontane III”, “7 Fontane IV”, “Duc 1”, “Duc 2” e “Duc 3” – ubicate nel Comune di Sauze di Cesana (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Sauze di Cesana (TO), con nota in data 4 ottobre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 213/2018 del 4 ottobre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sette captazioni che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Sauze di Cesana:

- *Sorgenti “7 Fontane I”, “7 Fontane III” e “7 Fontane IV”* – particella catastale n. 8 del foglio di mappa n. 5;
- *Sorgente “7 Fontane II”* – particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 5;
- *Sorgenti “Duc 1” e “Duc 2”* – particella catastale n. 538 del foglio di mappa n. 3;
- *Sorgente “Duc 3”* – particella catastale n. 537 del foglio di mappa n. 3.

Precedentemente, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, nel merito dell’istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 19 luglio 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti *7 Fontane I*, *7 Fontane II* e *7 Fontane III* sono situate in corrispondenza della porzione centro-orientale del territorio comunale, lungo il versante sud-occidentale che discende dal Monte Rognosa, ad una quota compresa tra 2.250 e 2.255 metri s.l.m..

L’acqua della sorgente *7 Fontane I* è raccolta all’interno di un manufatto seminterrato in cemento armato, con pianta a L, copertura piana con guaina e vegetale; internamente il manufatto è suddiviso in tre corridoi tra loro comunicanti, di larghezza pari a 0,80 metri ciascuno, che terminano, tramite una soglia, in una camera di dimensioni 1,80 x 2,80 metri, suddiviso in due settori mediante un salto. La captazione avviene con barbacani sul muro controterra disposti per tutta la lunghezza dei corridoi, lungo due file sfalsate una rispetto all’altra.

L’acqua delle sorgenti *7 Fontane II* e *7 Fontane III* è invece raccolta all’interno di manufatti quasi completamente interrati in cemento armato, con pianta rettangolare, con guaina sulle pareti e chiusura in lamiera grecata risvoltata; internamente i manufatti sono suddivisi in due camere tra loro comunicanti, costituenti una vasca di accumulo e un’anticamera con tubo di uscita.

La sorgente *7 Fontane IV* è situata in corrispondenza della porzione centro-orientale del territorio comunale, lungo il versante sud-occidentale che discende dal Monte Rognosa, ad una quota di circa 2.331 metri s.l.m..

L’acqua della sorgente è raccolta all’interno di un manufatto seminterrato in cemento armato, con pianta rettangolare, copertura piana con guaina; internamente il manufatto è suddiviso in due vasche tra loro comunicanti, di larghezza pari a un metro ciascuna ed un’anticamera caratterizzata da fuoriuscita non convogliata del troppo pieno delle vasche. La captazione avviene con barbacani sul muro controterra e da due corridoi laterali, di lunghezza sconosciuta perché non ispezionabili.

L’opera sbarrata lo sbocco di valle di un ampio impluvio privo di corso d’acqua, corso d’acqua a cielo aperto che origina dal troppo pieno della sorgente e dalle acque di tracimazione delle vasche.

Le sorgenti *Duc 1*, *Duc 2* e *Duc 3* sono situate in corrispondenza della porzione settentrionale del territorio comunale, lungo il versante settentrionale che discende da Cima Chalvet, di fronte alla frazione Rollieres, ad una quota compresa tra 1.658 e 1.644 metri s.l.m..

L'acqua della sorgente *Duc 1* è raccolta all'interno di un manufatto seminterrato in cemento armato, con pianta rettangolare sviluppata verso monte, copertura piana con guaina; internamente il manufatto è suddiviso in due vasche tra loro comunicanti, di larghezza pari a un metro circa ciascuna e un'anticamera di accesso, con sfioro del troppo pieno. La captazione avviene in corrispondenza della parete di fondo contro terra, attraverso una serie di laterizi forati.

L'acqua della sorgente *Duc 2* è raccolta all'interno di un manufatto seminterrato in cemento armato, con pianta rettangolare, copertura piana con guaina vegetata; internamente il manufatto è suddiviso in due vasche di accumulo tra loro comunicanti e un'anticamera di accesso con tubazione di uscita delle acque. La captazione avviene in corrispondenza della vasca di monte mediante una bocca di forma quadrata contro terra; in corrispondenza della vasca centrale sussiste la fuoriuscita di un tubo laterale, probabilmente derivante dalla sorgente *Duc 1*.

L'acqua della sorgente *Duc 3* è raccolta all'interno di un manufatto seminterrato in cemento armato di forma cubica; il tombino di accesso risulta non ispezionabile. La sorgente si localizza in asse con la sorgente *Duc 1*, a valle di essa, in un ambito caratterizzate da diffuse emergenze idriche superficiali.

Gli acquiferi che alimentano le sorgenti in esame presentano una permeabilità da media ad elevata per porosità e coinvolgono prevalentemente i depositi detritico-colluviali di versante; la zona di ricarica degli acquiferi si sviluppa lungo il versante a monte delle sorgenti: l'alimentazione delle captazioni è garantita dalle acque piovane e di scioglimento delle nevi che si infiltrano e fluiscono principalmente attraverso le coperture superficiali detritiche e detritico-colluviali. Il settore circostante alle captazioni, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree prative incolte con bosco e sporadici affioramenti del substrato.

Per tutte e sette le sorgenti non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi detritico-colluviali e accumuli di frana da mediamente a molto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

#### *Sorgenti 7 Fontane I, 7 Fontane II e 7 Fontane III*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e ha una superficie complessiva pari a 8.100 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma poligonale e con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione pari a 163.177 metri quadrati, suddivisa in una zona di rispetto ristretta considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri, per una superficie pari a 31.592 metri quadrati ed una zona di rispetto allargata nella restante parte, per una superficie pari a 131.585 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sussistono centri di pericolo.

#### *Sorgente 7 Fontane IV*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie pari a 3.000 metri quadrati;

- zona di rispetto, di forma poligonale e con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione pari a 1.172.207 metri quadrati, suddivisa in una zona di rispetto ristretta considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri, per una superficie pari a 41.593 metri quadrati ed una zona di rispetto allargata nella restante parte, per una superficie pari a 1.130.614 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono stati censiti centri di pericolo.

Sorgenti Duc 1, Duc 2 e Duc 3

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e ha una superficie complessiva pari a 4.806 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma poligonale e con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione pari a 380.904 metri quadrati, suddivisa in una zona di rispetto ristretta considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri, per una superficie pari a 28.788 metri quadrati ed una zona di rispetto allargata nella restante parte, per una superficie pari a 347.307 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono stati censiti centri di pericolo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- *“Elaborato n. 1 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: 7 Fontane I, 7 Fontane II e 7 Fontane III – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 2 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: 7 Fontane IV – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 3 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: Duc 1, Duc 2 e Duc 3 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Sauze di Cesana (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 18 luglio 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

Il riferimento per il titolo all'uso delle captazioni in esame è la determinazione della Provincia di Torino n. 298-13810/2012 del 20 aprile 2012.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23 agosto 2018, ha comunicato che effettua periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso i concentrici serviti dalle sorgenti in esame e che i risultati hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19 settembre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari centri di pericolo nelle aree di salvaguardia delle sette sorgenti. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate fossero destinati ad uso agricolo è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree;
- dovrà essere vietato all'interno delle aree di salvaguardia individuate l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del medesimo regolamento regionale 15/R/2006.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota – il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale – totalmente disabitate e costituite da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, in data 25 ottobre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sette sorgenti potabili denominate *7 Fontane I, 7 Fontane II, 7 Fontane III, 7 Fontane IV, Duc 1, Duc 2 e Duc 3*, ubicate nel Comune di Sauze di Cesana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006.

Vista la determinazione n. 298-13810/2012 del 20 aprile 2012, con la quale la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti potabili denominate *7 Fontane I, 7 Fontane II, 7 Fontane III, 7 Fontane IV, Duc 1, Duc 2 e Duc 3* e che sono ubicate nel Comune di Sauze di Cesana;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 agosto 2018 – prot. n. 0080402;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 19 settembre 2018 – prot. n. 81076;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 19 luglio 2018 – prot. n. 52332, di integrazione alla documentazione inizialmente trasmessa;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 213/2018, in data 4 ottobre 2018, di approvazione e presa d’atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 4 ottobre 2018 – prot. n. 0003240, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) Le aree di salvaguardia delle sette sorgenti potabili – denominate “7 Fontane I”, “7 Fontane II”, “7 Fontane III”, “7 Fontane IV”, “Duc 1”, “Duc 2” e “Duc 3” – ubicate nel Comune di Sauze di Cesana (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:
- “Elaborato n. 1 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: 7 Fontane I, 7 Fontane II e 7 Fontane III – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;
  - “Elaborato n. 2 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: 7 Fontane IV – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;
  - “Elaborato n. 3 – Comune di Sauze di Cesana – Progetto definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: Duc 1, Duc 2 e Duc 3 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;
- allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi alle originali depositate agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.
- In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sauze di Cesana (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sauze di Cesana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sauze di Cesana affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig